

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

428 / 2021 del 02/12/2021

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA RICERCA DI AREE IDONEE AD OSPITARE I CENTRI VACCINALI DI PROSSIMITÀ COVID-19, SUL MODELLO DEL DRIVE THROUGH.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA RICERCA DI AREE IDONEE AD OSPITARE I CENTRI VACCINALI DI PROSSIMITÀ COVID-19, SUL MODELLO DEL DRIVE THROUGH.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 746/2021, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Semplice Dipartimentale Tecnico Patrimoniale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la normativa vigente in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e in articolare:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis e dell'art. 4;
- il DPCM del 17 maggio 2020 "disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" in cui lo stato di emergenza generato dalla pandemia è stato prorogato a tutto il 31.12.2021;

PRESO ATTO degli indirizzi di cui:

- al "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" di cui al Decreto del Ministero della salute prot. 0000001-02/01/2021-GAB-GAB-P del 02.01.2021;
- alle "raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 del 08.02.2021, elaborate dal Ministero della Salute congiuntamente con il Commissario Straordinario per l'Emergenza, l'Istituto Superiore di Sanità, Agenas e AIFA;

RICHIAMATE:

- DGR n. XI/4353 del 24 febbraio 2021 ad oggetto "Approvazione del Piano Regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2" che, sulla base degli indirizzi sopra richiamati, ha approvato il Piano Regionale vaccini per programmare le azioni di sviluppo della campagna vaccinale, secondo il modello più adeguato al territorio ed alla popolazione lombarda;
- la DFR XI/4383 del 3 marzo 2021 ad oggetto "Individuazione dei punti vaccinali in attuazione della DGR n. XI/4353 del 24.02.2021 "approvazione del piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2";
- il decreto n. 9227 del 07.07.2021 nel quale, nell'ambito del Comitato esecutivo vaccinazioni anti Covid-19, veniva nominato il Direttore Generale di AREU per il coordinamento operativo, in raccordo con la DG Welfare;

DATO ATTO che il Piano Regionale vaccini ha stabilito le caratteristiche strutturali dei punti

vaccinali e la loro diversificazione in relazione alla collocazione, ai setting di riferimento e all'accessibilità;

VISTA la nota inviata dal Dott. Zoli, in qualità di Coordinatore Operativo dell'Unità di Crisi Vax di regione Lombardia, alla Direzione Generale Welfare, prot. AREU n. 19035/2021, con la quale è stata comunicata l'esigenza:

- di attivare i centri vaccinali di prossimità per rendere maggiormente efficace la campagna vaccinale COVID-19, da dislocare sul territorio regionale presso aree e infrastrutture idonee, individuate attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta sia a soggetti pubblici sia privati;
- di reclutare, conseguentemente, attraverso le modalità normativamente previste e con oneri economici aggiuntivi da rendicontare a valere sulle risorse COVID, il personale sanitario necessario (medici e infermieri) a garantire il funzionamento dei centri sopra richiamati;

TENUTO CONTO che la curva epidemiologica è in risalita e, pertanto, è necessario procedere alla somministrazione delle terze dosi di vaccino, nonché delle dosi precedenti, alla popolazione che non ha ancora iniziato/completato il ciclo vaccinale;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di aprire nuovi centri vaccinali di prossimità sul modello "drive-through" da dislocare sul territorio regionale;

RITENUTO necessario procedere alla ricerca sul territorio regionale di aree idonee ad ospitare i sopra citati centri vaccinali attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta sia a soggetti pubblici sia ai privati;

PRECISATO che, nel caso in cui vengano presentate più proposte idonee, avranno la precedenza le aree di proprietà pubblica;

VISTA la proposta di bando di manifestazione di interesse predisposta dal Direttore della S.S.D. Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della manifestazione di interesse e dei connessi requisiti organizzativi allegati quale parte integrante del presente provvedimento, per la ricerca di aree idonee ad insediare i centri vaccinali di prossimità sul modello "drive-through", per la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2, secondo il bando proposto dal Direttore della S.S.D. Tecnico Patrimoniale;
2. di disporre la pubblicazione della manifestazione di interesse sul portale web di AREU e ulteriori mezzi di comunicazione;
3. di dare atto che la manifestazione di cui al precedente punto n. 1, stante l'interesse pubblico connesso alla tutela della salute pubblica, si ritiene aperta prevedendo la sua scadenza correlata al perdurare dello stato di emergenza pandemica così come definita dai provvedimenti nazionali;
4. di dare che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;

5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è l'Ing. Aldo Paolo Locatelli;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

ALLEGATO 1

CENTRO VACCINALE DRIVE-THROUGH DA 4 LINEE

Per la realizzazione del centro vaccinale con modalità drive-through sono stati elaborati due modelli possibili:

Modello A) Centro all'aperto in grado di affrontare la neve

Requisiti logistici:

- Piazzale di manovra asfaltato o con fondo in cemento da **11.500 mq.**, possibilmente recintato, o cintabile con “orsogril” o palizzate da cantiere, dotato di:
 - tombinatura per le acque piovane;
 - accesso sulla viabilità ordinaria in grado di assorbire il flusso in accodamento in ingresso;
 - ampia carraia che consenta la viabilità in entrata e uscita di veicoli simultaneamente o da due carraie distinte;
- Due tensostrutture da 170 mq l'una, certificate per la tenuta alla neve;
- N.° 4 container finestrati da cantiere per la realizzazione delle linee vaccinali;
- N.° 1 container per la gestione e preparazione dei vaccini;
- N.° 1 container per uso di primo soccorso;
- N.° 1 container per uso deposito/tisaneria e spogliatoio personale;
- N.° 1 garrita di almeno 16 mq per ogni cancello;
- Modulo per bagni, a seconda del numero del personale;
- Servizi igienici per gli avventori;
- Birilli e transenne per la creazione delle corsie di afflusso verso le linee vaccinali;
- Impianto elettrico per l'illuminazione di tutti i container, le garrite e le tensostrutture;
 - Se assente, è necessario un impianto d'illuminazione del piazzale, adeguato alla sicurezza degli operatori e avventori e alla vigilanza post vaccinale;

Nel conteggio degli spazi, è necessario considerare la necessità di uno spazio di manovra perché i veicoli non attesi possano essere rispediti indietro senza creare intralcio al flusso.

Personale per turno presso il CV:

- Personale sanitario e amministrativo secondo gli standard degli attuali CV*;
- N.° 7/9 Steward – con funzioni anche di movieri e di vigilanza – così distribuiti a seconda degli spazi:
 - N.° 2/3 posti all'ingresso;
 - N.° 2 sul piazzale di attesa per l'incolonnamento interno verso le linee al punto di scambio dalla corsia d'ingresso alle 4 corsie di accodamento verso le linee;
 - N.° 2/3 sul piazzale per la sorveglianza post vaccinale;
 - N.° 1 di vigilanza alla carraia di uscita (se disgiunta da quella d'ingresso).

Modello B) Centro in un auto silos o capannone industriale

Requisiti logistici

- Una superficie complessiva da 11.500 mq., con accesso sulla viabilità ordinaria in grado di assorbire il flusso in accodamento in ingresso, dotato di:
 - tombinatura per le acque piovane;
 - accesso sulla viabilità ordinaria in grado di assorbire il flusso in accodamento in ingresso;
 - ampia carraia che consenta la viabilità in entrata e uscita di veicoli simultaneamente o da due carraie distinte;
 - Se non già presente, n.° 1 garrita di almeno 16 mq per ciascun ingresso;
- Superficie coperta che sia adeguata a proteggere dalle intemperie;
- N.° 4 container finestrati da cantiere per la realizzazione delle linee vaccinali;
- N.° 1 container per la gestione e preparazione dei vaccini;
- N.° 1 container per uso di primo soccorso;
- N.° 1 container per uso deposito /tisaneria e spogliatoio personale;
- Modulo bagni secondo numero personale;
- Servizi igienici per gli avventori;
- Impianto luci adeguato anche alla vigilanza post vaccinale;
- Birilli e transenne per la creazione delle corsie di afflusso verso le linee vaccinali;

Nel conteggio degli spazi, è necessario considerare la necessità di uno spazio di manovra perché i veicoli non attesi possano essere rispediti indietro senza creare intralcio al flusso.

Personale per turno presso il CV:

- Personale sanitario e amministrativo secondo gli standard degli attuali CV*;
- N.° 6/7 Steward con funzioni anche di movieri e di vigilanza
 - N.° 2 posti al prefiltro/ingresso;
 - N.° 2 sul piazzale di attesa per l'incollamento interno verso le linee al punto di scambio dalla corsia d'ingresso alle 4 corsie di accodamento verso le linee;
 - N.° 2 sul piazzale per la sorveglianza post vaccinale
 - Se l'uscita è dotata da sistema con sbarra automatica: n. 1 di vigilanza alla carraia



*Personale del CV secondo gli standard attuali

- **Personale infermieristico.** Il personale infermieristico è responsabile di 1) informativa sulla vaccinazione, 2) della preparazione e somministrazione del vaccino. Ogni Unità vaccinale prevede 4 infermieri, di cui: n° 3 deputati ai box di somministrazione, n°1 deputato alla diluizione del vaccino e alle attività propedeutiche alla gestione della seduta vaccinale. Le attività di diluizione, in alternativa, possono essere anche svolte da un farmacista.
- **Personale medico.** L'unità vaccinale prevede la presenza di almeno 1 medico fino a un massimo di 3 linee vaccinali. Il medico sovrintende l'Unità vaccinale di riferimento ed è responsabile della raccolta anamnestica. Il personale medico potrà partecipare alla vaccinazione svolgendo le stesse funzioni del personale infermieristico.
- **Operatore sociosanitario.** L'unità vaccinale prevede la presenza di almeno 1 operatore sociosanitario fino a un massimo di 3 linee vaccinali. L'operatore sociosanitario è responsabile dell'attività di sanificazione delle postazioni e delle aree del CV.

— **Personale amministrativo.** L'unità vaccinale prevede la presenza di almeno 1 amministrativo fino a un massimo di 3 linee vaccinali. Il personale amministrativo contribuisce all'attività di accoglienza, verifica della prenotazione nonché all'attività informativa verso gli utenti.

Tutto il personale deve essere formato all'attività nei CV secondo le indicazioni vigenti in base al proprio specifico ruolo professionale.

INFORMATIVA PRIVACY
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Informativa Interessati

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU, via Campanini 6, Milano; tel. 0267129001; indirizzo PEC dell'AREU è protocollo@pec.areu.lombardia.it. AREU in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, e-mail/pec o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).

AREU garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1) **Responsabile della Protezione dei Dati - RPD** (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo DPO Incaricato
AREU	11513540960	Via Campanini, 6	20124	Milano	Avv. Alessandro Ovadia

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede di Via Campanini, 6 - 20124 Milano. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@areu.lombardia.it indicati sul sito web dell'Ente.

Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei *database* informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

2) **Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali** (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

3) **Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione** (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

AREU dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

4) **Diritti dell'interessato** (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile

5) **Diritto di presentare reclamo** (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX. ART. 7 REGOLAMENTO UE
679/2016**

Letta l'informativa sopra riportata,

io sottoscritto _____ (Nome e
Cognome), acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016,

- presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto
2.

Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 26 giugno 2019

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751**Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;

Considerato che Regione Lombardia ha negli anni potenziato il contrasto alle forme di illegalità, segnatamente quelle originate dalla criminalità organizzata, attraverso iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra cui la l.r. n. 17 del 24 giugno 2015 «*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità*»;

Vista la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che costituisce un accordo tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare i quali si vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità;

Richiamato il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i «*Codice dei contratti pubblici*»;

Ritenuto di aggiornare il vigente Patto di integrità alla disciplina sopravvenuta in materia di contratti pubblici di cui al citato d.lgs. n. 50/2016;

Visto il Patto di integrità allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. 1) il quale viene approvato con la presente deliberazione e sostituisce integralmente il Patto di integrità approvato con d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;

Richiamata la d.g.r.n. 1222 del 4 febbraio 2019 «*Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021*»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportare in premessa da intendersi qui integralmente riportate:

1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1), in sostituzione di quello adottato con la d.g.r.n. 1299 del 30 gennaio 2014;

2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;

3. di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico avvenga in occasione del primo aggiornamento dell'elenco o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento a termini del d.lgs. n. 50/2016.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1)

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

Articolo 1 Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2 Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
 - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.